

STATUTO

PRONTO SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA SAN ROCCO 32/2

Numero REA: MB - 1903822

Codice fiscale: 09236400967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto rep. 119.819/34.861 del dott. Giovanni Roncoroni, notaio	
	in Cesano Maderno	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede – Durata	
	Art. 1 – Denominazione, sede sociale e domicilio dei soci.	
	È costituita, anche ai sensi della Legge dell’8 novembre 1991, n.381, una società	
	cooperativa, denominata: «PRONTO SALUTE Società Cooperativa Sociale». Essa	
	può utilizzare la denominazione abbreviata di «PRONTO SALUTE Soc. coop.	
	Sociale»	
	La sede è fissata nel Comune di Monza (MB). La cooperativa potrà istituire sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, uffici e recapiti anche altrove, in	
	Italia e all’estero.	
	La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con	
	semplice decisione dell’organo amministrativo, da ratificare in occasione della	
	prima assemblea dei soci.	
	Con decisione dell’organo amministrativo potranno essere istituiti o soppressi, in	
	Italia o all’estero, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominati.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti	
	quello risultante dal libro soci. È onere del socio comunicare il cambiamento del	
	proprio domicilio. In mancanza dell’indicazione del domicilio del socio nel libro	
	dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Art. 2 – Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035	
	(duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione	

	dell'assemblea anche prima della data di scadenza.	
	TITOLO II	
	Disciplina di riferimento	
	Art. 3 – Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile	
	nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in	
	materia di società a responsabilità limitata.	
	Art. 4 – Normativa speciale	
	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le	
	disposizioni previste dalla legge dell'8 novembre 1991, n. 381, riguardante la	
	disciplina delle cooperative sociali.	
	Art. 5 – Regime mutualistico	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione	
	sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO III	
	Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività	
	Art. 6 – Scopo sociale	
	La cooperativa opererà con l'ausilio dei soci per scopi di carattere sociale e	
	solidaristico, essendo il carattere della stessa animato da benemerite motivazioni di	
	solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.	
	La cooperativa, a motivo delle sue finalità di solidarietà sociale, si propone il	
	perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari,	

	sanitari, educativi, e di assistenza sociale, di formazione, di tutela e valorizzazione	
	della natura e dell'ambiente. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di offrire servizi di tipo assistenziale e/o socio-sanitario alla	
	collettività, oltre che consentire ai soci di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità nell'occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, rispetto a quelle normalmente offerte dal mercato.	
	La cooperativa potrà inoltre gestire impianti, ambulatori, centrali operative e centri	
	socio-sanitari e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento	
	degli scopi sociali.	
	Essa è retta e disciplinata secondo il principi della prevalente mutualità, senza fini	
	di speculazione privata.	
	La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle	
	associazioni provinciali e/o regionali o ad altri organismi economici e sindacali,	
	che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche e solidaristiche , di	
	promozione umana, di lavoro o di servizio o di iscriversi negli appositi albi per	
	godere delle agevolazioni tributarie, aggiunta a quelle ordinarie.	
	Art. 7 – Oggetto sociale	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto le	
	seguenti attività:	
	- l'assistenza a degenti presso ospedali, case di cura, case di riposo, presidi sanitari	
	estivi, luoghi di villeggiatura ed altre strutture sanitarie e sociali;	
	- l'assistenza a domicilio agli anziani, ai degenti, agli invalidi e ai soggetti portatori	
	di handicap, ai malati o comunque alle persone bisognose di assistenza;	
	- l'assistenza specialistica di diagnosi, cura e riabilitazione, tramite propri soci	
	qualificati, adottando una metodologia interdisciplinare atta a meglio individuare	

	ed eliminare la malattia;	
	- l'erogazione di servizi generici di carattere domestico e/o di integrazione alle	
	eventuali esigenze familiari, nonché l'erogazione di servizi di assistenza tecnica	
	generici e specifici, provvedendo a riparare, direttamente o per il tramite di terzi,	
	apparecchiature tecniche volte a migliorare le condizioni nelle quali versa la	
	persona utente, anche prestando gli aiuti dei quali questa potrebbe avere bisogno;	
	- l'erogazione di prestazioni di segretariato sociale ai soci;	
	- la formazione professionale non finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro,	
	tramite appositi corsi, lezioni, conferenze, forum, redazione e/o stampa di opuscoli,	
	libri o altri materiali informatici su supporto cartaceo o magnetico od informatico	
	(anche FAD), anche in convenzione con enti pubblici, con contenuti di salute,	
	primo soccorso, BLSD, igiene, sicurezza, pedagogia, psicologia, geriatria,	
	economia domestica, sociologia, diritto, informatica e quant'altro possa essere utile	
	ad elevare la qualità delle prestazioni dei soci, nei confronti degli utenti;	
	- la gestione in proprio o per conto di istituzioni o aziende pubbliche o private,	
	strutture idonee ad ospitare anziani, malati cronici o persone portatori di handicap;	
	- la promozione ed il sostegno ad iniziative tese a mantenere nell'ambiente	
	naturale, sociale e familiare l'anziano, l'invalide e l'infermo, finché questo sia	
	possibile;	
	- la fornitura di servizi, consulenze e ricerche utili al miglioramento dell'assistenza	
	sanitaria e sociale;	
	- la promozione di iniziative ed attività per la tutela della salute dei lavoratori anche	
	al fine di eliminare i rischi presenti nei luoghi di lavoro;	
	- l'erogazione di servizi e di know-how finalizzati alla promozione della salute	
	individuale e collettiva, allo sviluppo della prevenzione come principale mezzo di	

	difesa della salute; allo sviluppo e miglioramento delle pratiche di diagnosi, cura e	
	riabilitazione;	
	- la prestazione, tramite personale abilitato, di servizi di primo soccorso nei luoghi	
	di lavoro, presso le aziende, nei luoghi di villeggiatura, servizi e consulenza in	
	materia di igiene e sicurezza del lavoro; prevenzione infortuni, ecologia e sicurezza	
	ambientale;	
	- la prestazione di servizi di guardia medica, infermieristica, sanitaria e di pronto	
	intervento sanitario;	
	- la prestazione di telesoccorso e telemedicina, attraverso centralini, numeri verdi e	
	centrali operative, rivolta a cittadini, lavoratori, pazienti;	
	- la prestazione di gestione di Servizio Sanitario (Health Care Service), anche in	
	lingua, per conto ed in favore di Case Farmaceutiche o Società terze; erogazione di	
	interventi educativi ed assistenziali rese a pazienti e operatori sanitari sul corretto	
	uso di device elettronici e meccanici e sulla gestione delle terapie a domicilio e	
	presso i Centri di riferimento;	
	- la gestione di piattaforme informatiche, web, app per lo sviluppo di piani di	
	assistenza multidisciplinare domiciliare, presso ambulatori di medicina generale o	
	presso le farmacie;	
	- la promozione di attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,	
	attraverso campagne educative, di screening e la commercializzazione di strumenti	
	elettromedicali quali, a titolo esemplificativo, i defibrillatori, ciò al fine di	
	diffondere la cultura della defibrillazione precoce in tutti gli ambienti di vita e di	
	lavoro;	
	- la promozione, organizzazione ed erogazione di interventi di educazione sanitaria,	
	di accrescimento culturale e promozione alla salute (intesa come da definizione	

	dell'OMS "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice	
	assenza di malattia");	
	- la gestione degli aspetti socio sanitari, assistenziali ed educativi , diretta od in	
	convenzione con Enti Pubblici e privati, di asili nido, ludoteche, di spazi comunque	
	dedicati ai minori, di consultori familiari;	
	La cooperativa potrà svolgere attività connesse con quelle sopra indicate o quelle	
	accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali; essa potrà compiere tutte le operazioni	
	immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie passive atte a raggiungere gli scopi	
	sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge fruibili; potrà stipulare con	
	gli enti pubblici particolari convenzioni per la fornitura dei servizi anche in deroga	
	alla disciplina che regola i contratti con la pubblica amministrazione; potrà	
	accedere a finanziamenti, contribuzioni, pubblici o privati; potrà assumere	
	interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche	
	integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più	
	efficace la propria azione; potrà costituire società di qualunque tipo, enti, consorzi,	
	acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o	
	enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibile con	
	il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, inclusi l'acquisto ed il	
	rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società	
	controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da	
	dipendenti delle stesse); potrà stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei	
	soci, effettuando la raccolta di prestiti dai soli soci, nei limiti imperativamente	
	disposti dalla legge e secondo regolamenti approvati dall'assemblea dei soci,	

	essendo tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico , sotto ogni	
	forma, in ossequio alla normativa vigente.	
	La cooperativa potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa	
	delibera da parte dell'assemblea dei soci.	
	Art. 8 – Modi di svolgimento dell'attività.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà,	
	prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la	
	propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.	
	Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo	
	mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa, a seguito	
	dell'esercizio collettivo dell'impresa, è in grado di fornire ai propri soci beni o	
	servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.	
	La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e	
	cooperativi e, in particolare, contribuisce alla formazione di una approfondita	
	cultura tecnico-cooperativa presso le imprese associate al fine di realizzare un	
	progetto imprenditoriale comune.	
	TITOLO IV	
	Soci	
	Art. 9 – Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci é illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche e persone giuridiche aventi la	
	capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza	
	lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e,	
	comunque, coloro che possiedono i requisiti tecnici, professionali, attitudinali e	

	morali per collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei	
	soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo esplicita	
	autorizzazione da parte dell'organo amministrativo o della fase costitutiva, a mezzo	
	di specifica delibera.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché	
	di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica	
	autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto,	
	Art. 10 – Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a. se la richiesta è fatta da persona fisica:	
	a.1) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice	
	fiscale;	
	a.2) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle	

	specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	a.3) la categoria sociale alla quale volere appartenere e l'ammontare della quota	
	che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore al	
	limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	a.4) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di	
	iscrizione sarà accettata;	
	a.5) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b. se la richiesta è fatta da società di persone, ente o persona giuridica:	
	b.1) la ragione sociale o la denominazione, il codice fiscale e la partita IVA, la sede	
	e l'attività che ne forma l'oggetto;	
	b.2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	b.3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà	
	comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge;	
	b.4) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di	
	iscrizione sarà accettata;	
	b.5) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 11 – Soci volontari, soci lavoratori ordinari e soci persone svantaggiate.	
	Possono far parte della Cooperativa soci volontari, soci lavoratori ordinari e soci	
	persone svantaggiate.	
	Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella	

	cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le	
	disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né i contratti	
	collettivi, né le norme sulle assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dall'organo	
	amministrativo per tutti i soci.	
	L'impiego dei soci volontari nella prestazione dei servizi di cui all'oggetto sociale	
	può avere luogo in misura complementare, a norma dell'art. 2, comma 5, della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, e comunque nella misura massima della metà del	
	numero di tutti i soci.	
	Possono far parte della cooperativa anche <u>soci lavoratori ordinari</u> , ai sensi dell'art	
	1, 2° comma della legge del 3 aprile 2001, n. 142, e soci persone svantaggiate, il	
	cui inserimento lavorativo è disciplinato dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n.	
	381; ad essi si applica la disciplina in materia di assicurazioni sociali, secondo le	
	leggi vigenti.	
	Art. 12 – Procedura di ammissione	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di	
	cui al precedente art. 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro	
	60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	degli amministratori nel libro dei soci	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve	
	motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla	

	all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea	
	con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 13 – Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati	
	dall'organo amministrativo:	
	- le quote sociali sottoscritte;	
	- l'eventuale sovrapprezzo quota deliberato dall'assemblea;	
	- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	I soci sono obbligati inoltre a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 14 – Recesso	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dalle altre norme del presente statuto, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione	
	per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 15 – Esclusione	
	L'organo amministrativo pronuncia l'esclusione del socio, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, anche nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in	
	cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
	precedente art. 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai	

	regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, sia materiali che morali, alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale di cui all'art.	
	37 del presente statuto.	
	Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione	
	di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla	
	data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi	
	del recesso.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far	
	data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	Art. 17 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di	
	capitale da essi effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.	
	La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato	
	lo scioglimento del rapporto sociale.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il debito derivante dal predetto rimborso potrà essere compensato dalla cooperativa	
	fino a concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque titolo vantato dalla stessa	
	nei confronti del socio.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale	
	sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto, decaduto o	
	escluso. Decorsi 5 (cinque) anni dallo scioglimento del rapporto sociale senza che	
	tale richiesta scritta sia pervenuta alla cooperativa, il diritto al rimborso cadrà in	
	prescrizione e la quota verrà devoluta dall'organo amministrativo alla riserva legale.	
	Art. 18 – Morte del socio	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi causa.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui al precedente	
	articolo 17, saranno devolute dall'organo amministrativo alla riserva legale.	
	TITOLO V	
	Strumenti finanziari	

	Art. 19 – Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni	
	attuative.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo	
	valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli	
	interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e	
	seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	Titolo VI	
	Patrimonio sociale, bilancio, ristorni e riparto degli utili	
	Art. 20 – Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	sociali, ciascuna del valore di euro 50 (cinquanta);	

	2) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla cooperativa a qualsiasi titolo,	
	da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati , persone fisiche o	
	giuridiche;	
	3) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	4) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	5) dalla riserva straordinaria;	
	6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,	
	conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti	
	del codice civile.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno	
	essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	

	In tale relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle	
	deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei	
	90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento	
	del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno	
	risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio potrà essere approvato dall'assemblea dei soci, anche se	
	riunita in seconda convocazione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 22 – Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può	
	deliberare, su proposta dell'organo di amministrazione, in favore dei soci	
	cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del	
	valore delle quote sociali sottoscritte e versate.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello	
	stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.	

	Art. 23 – Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento), alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un' eventuale quota ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le	
	previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua, alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Art. 24 – Trasferimento delle quote sociali	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari, né essere	
	cedute senza la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione	
	scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	

	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle quote	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale di cui	
	all'art. 37 del presente statuto.	
	TITOLO VII	
	Organi sociali	
	Art. 25 – Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore	
	unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali	
	sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato.	
	Sezione I – Assemblea	
	Art. 26 – Convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e ora	
	della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere affisso in modo visibile	
	presso la sede della società, almeno 8 (otto) giorni prima della data della prima	
	convocazione, e inviata per lettera semplice a tutti i soci o anche pubblicata su	
	organi di stampa. L'organo amministrativo potrà, in aggiunta a quanto già previsto,	
	utilizzare altri mezzi e forme di avviso di convocazione, al fine di garantire a tutti i	
	soci la conoscenza della data e dell'oggetto della convocazione stessa.	

	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza dei componenti l'organo amministrativo ed il Collegio sindacale, se	
	nominato; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti l'organo amministrativo ed il Collegio	
	sindacale, se nominato, non presenti.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi comunque non	
	superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto	
	nell'art. 21 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario	
	dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente	
	l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla	
	data di presentazione della richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	lo scioglimento della cooperativa, la nomina dei liquidatori e i criteri di	
	svolgimento della liquidazione,	
	la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.	
	Art. 27 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	

	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4. la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori , per la loro attività	
	collegiale, e la remunerazione annuale dei sindaci;	
	5. le modificazione dello statuto;	
	6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	9. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;.	
	10. le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c..	
	Art. 28 – Costituzione dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	

	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	Tuttavia, qualora l'assemblea dei soci sia stata convocata per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, sia in prima che in seconda convocazione, si richiedono:	
	- quali quorum costitutivi, la presenza personale o per delega della metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto;	
	- quali quorum deliberativi, il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai	
	soci presenti o rappresentati per delega.	
	Art. 29 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere	
	conferite più di cinque deleghe.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 30 – Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o	
	dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di	
	amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della	
	maggioranza dei presenti.	

	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta	
	dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità	
	della costituzione dell'assemblea, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario e trascritte sull'apposito libro delle adunanze	
	e deliberazioni dell'assemblea dei soci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea assunte alla presenza di un notaio devono essere	
	verbalizzate dal notaio e devono essere inserite nel medesimo libro delle adunanze	
	e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.	
	SEZIONE II – Organo amministrativo	
	Art. 31 – Amministratori	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore	
	unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su	
	decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza	
	del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	

	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di	
	amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se	
	nominato in luogo del consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.	
	Art. 32 – Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se	
	nominati, a mezzo telefax, o lettera, o telegramma, o posta elettronica o altro	
	mezzo tecnologico idoneo, all'indirizzo noto alla cooperativa, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in	
	carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	prevale il voto di chi presiede.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle adunanze e	
	deliberazioni del consiglio di amministrazione.	

	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri, ordinari e straordinari, per	
	l'amministrazione della cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli	
	amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5,	
	c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere dei sindaci se nominati, determina il	
	compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi in favore della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali. Il consiglio di amministrazione	
	deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto	
	della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se	
	nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci	
	cooperatori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione	
	dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della	

	loro nomina.	
	Art. 33 – Rappresentanza legale	
	La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate	
	all'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, al	
	presidente del consiglio, al vicepresidente e, nei limiti delle deleghe conferite, ai	
	consiglieri delegati se nominati.	
	Il legale rappresentante della cooperativa è perciò autorizzato a riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da terzi pagamenti o contribuzioni o finanziamenti di	
	ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone dichiarazione e/o liberatorie	
	quietanze.	
	Il legale rappresentante della cooperativa ha anche la facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed anche in qualunque grado di giurisdizione,	
	anche comunitaria o straniera.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di	
	amministrazione tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.	
	SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 34 – Collegio sindacale	
	Qualora si verifichino i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del	
	codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia .	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per	

28 di 31

	trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale deve essere	
	sottoscritto da tutti gli intervenuti.	
	Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.	
	TITOLO VIII	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art. 35 – Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché per decisione	
	dell'assemblea dei soci, secondo quanto indicato nell'art. 26 del presente statuto.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento previste dalla legge, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente	
	dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato	
	lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al	
	compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica	
	dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato	
	di liquidazione hanno diritto di recedere, entro i successivi 90 (novanta) giorni.	
	Art. 36 – Devoluzione del patrimonio residuo.	

	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del	
	patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 37 – Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la	
	cooperativa nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la	
	cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi	
	comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con	
	esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre	
	arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di	
	Monza su istanza della parte più diligente. Il Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti di Monza dovrà provvedere alla nomina dei tre arbitri, uno dei	
	quali con funzioni di Presidente del collegio arbitrale, entro 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta di nomina.	
	Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto e dovrà pronunciare il	
	lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina; se	
	l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri il	
	termine decorre dall'ultima accettazione.	
	La sede dell'arbitrato viene stabilita in Monza.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti,	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione	
	dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente	
	clausola arbitrale.	

	In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente	
	deferire, ai sensi dell'art. 830, comma 2, del codice di procedura civile, la decisione	
	sul merito ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati secondo le	
	modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova istruttoria e deciderà	
	ritualmente secondo diritto.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.	
	5, e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile	
	relative all'arbitrato rituale.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa	
	che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato,	
	dovranno essere deliberate dall'assemblea dei soci, con delibera assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale. I soci	
	assenti o dissenzienti potranno, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il	
	diritto di recesso.	
	Art. 38 – Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente	
	statuto agli articoli 20, per il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori, 21, per l'approvazione del bilancio, 23, per la destinazione dell'utile,	
	e 36, per la devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere	
	in fatto osservate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Firmato Sonia Siligato	
	Riseri Domenico	